

proposta:	16726
numero:	175
data:	18/11/2020

Servizio / Settore: **SERVIZIO INTERVENTI ECONOMICI**

## **ATTO MONOCRATICO DEL SINDACO**

**Nr. 175 DEL 18/11/2020**

<b>OGGETTO:</b>	<b>MERCATO CONTADINO DEL MERCOLEDI': ADOZIONE DEL PIANO PER IL SUO SVOLGIMENTO NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI NAZIONALI E REGIONALI PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19</b>
-----------------	--



## IL SINDACO

Tenuto conto che:

- nella giornata del mercoledì si svolge il mercato contadino settimanale su area pubblica ai sensi del D.M. 20/11/2007, di cui alla deliberazione del consiglio Comunale n. 76 del 21.04.2008, come modificato con deliberazione del consiglio Comunale n. 51 del 9.05.2012;
- la ditta “L’ACCENTO S.R.L”, con sede a Cento (FE) via Della Quercia 11, P.I. 01783330382, risulta affidataria della gestione del Mercato Contadino di Mirandola sulla base del contratto rep. 29943 del 22/01/2018;
- sulla base di tale affidamento alla ditta “L’ACCENTO S.R.L”, è stata rilasciata autorizzazione n. 1347 del 03/04/2018 allo svolgimento del mercato contadino su aree pubbliche di Mirandola, con contestuale concessione dell’occupazione temporanea di suolo pubblico n. 1310 del 03/04/2018;

Preso atto che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale, relativamente al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti dall’agente virale trasmissibile denominato COVID-19, prorogato, fino al 31 gennaio 2021 dall’art. 1 co.1 lett. a) del D.L.125 del 7 ottobre 2020;

Preso atto altresì dei vari provvedimenti in seguito succedutisi a livello nazionale, regionale e locale, con particolare riferimento al DPCM 3 novembre 2020 ed all’ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 216 del 12/11/2020, che, per i mercati, stabilisce al punto a4. che a decorrere dal 14 novembre 2020 e fino al 3 dicembre 2020:

*“E’ fatto divieto su aree pubbliche o private di esercizio delle attività di commercio al dettaglio nell’ambito dei mercati di cui al D.Lgs. 114/98, nonché di attività di vendita nei mercati contadini di cui al DM 20/11/2007 se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:*

- nel caso di mercati all’aperto, una perimetrazione;
- presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
- sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell’accesso all’area di vendita;
- applicazione delle misure di mitigazione del rischio covid-19 di cui al “protocollo regionale DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE” approvato con Ordinanza del Presidente della Regione n. 82 del 17/05/2020 e smi;“

Tenuto conto che con apposita FAQ la Regione ha pubblicato sul sito un successivo chiarimento per l’applicazione di tale ordinanza, precisando che *“nel caso di situazioni logistiche che richiedano più accessi, sono consentiti più varchi di accesso e uscita, purché entrata e uscita siano separati”*;

Verificato che per effetto dei citati provvedimenti adottati per il contenimento della pandemia ancora in corso, dal 6 maggio 2020 il mercato contadino si è svolto secondo modalità organizzative per garantire lo svolgimento del mercato nel rispetto ed in applicazione delle misure di mitigazione del rischio stabilite per il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 dal citato protocollo regionale, adottate dalla ditta “l’Accento srl” ed illustrate nell’apposito documento pervenuto al Comune di Mirandola al prot. n. 12958 del 6/05/2020;

Verificato, tuttavia, che l’ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 216 del 12/11/2020 ha previsto che il Sindaco debba adottare un apposito piano per lo svolgimento dell’attività di vendita nei mercati contadini, secondo quanto precedentemente citato;

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.



Ritenuto di dare attuazione a quanto previsto dall'ordinanza regionale citata adottando le misure che la ditta autorizzata allo svolgimento del mercato contadino del mercoledì deve rispettare e far rispettare;

Tenuto conto che, durante lo svolgimento dei mercati, la Polizia Locale è normalmente presente e quindi può verificare il rispetto delle misure adottate con la presente ordinanza;

Verificato che il contenuto della presente ordinanza è coerente con quanto adottato per lo svolgimento del mercato settimanale del sabato con ordinanza n. 173 del 13/11/2020;

Visto l'art. 50 del T.U.E.L.;

#### ORDINA

**A) che da mercoledì 18 novembre e fino a diversa disposizione regionale in materia, la ditta autorizzata allo svolgimento del mercato contadino del mercoledì dovrà garantire che**

**I) l'area del cosiddetto "vialetto" di piazza Costituente in cui si svolge il mercato contadino in parola sia delimitata come previsto nella planimetria allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, nella quale sono indicati, oltre agli spazi in cui collocare i posteggi, anche i varchi di accesso e quelli, separati, di uscita;**

**II) l'attività di vendita nel mercato contadino si svolga nel rispetto delle seguenti disposizioni, illustrate con riferimento alle varie disposizioni dei protocolli citati, che costituiscono il "Piano del mercato contadino" previsto dal punto a.4 della citata ordinanza regionale:**

**1) Individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro:**

Davanti e parallelamente ad ogni posteggio destinato alla vendita di prodotti alimentari, anche agricoli, deve essere collocata almeno una transenna, ad una distanza minima di 2 metri dal banco, al fine di separare l'area dove si trovano i clienti che stanno acquistando la merce da quelli che in fila stanno aspettando il loro turno; le transenne sono messe a disposizione dal Comune, mentre la loro corretta collocazione deve essere effettuata dall'organizzatore del mercato contadino, il quale, unitamente agli agricoltori che partecipano al mercato stesso, deve controllare che anche i clienti che attendono il proprio turno all'esterno di detta area rispettino la distanza interpersonale di almeno 1 metro; al termine delle operazioni di vendita l'allestimento deve essere rimosso e le transenne ricollocate, sempre a cura dell'organizzatore, nel sito dove il Comune le ha rese disponibili.

**2) Posizionamento di segnaletica nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;**

**Realizzazione di corsie mercatali a senso unico**

**Differenziazione, ove possibile, dei percorsi di entrata e di uscita**

Al fine di creare una corsia a senso unico all'interno delle singole aree di vendita antistanti i posteggi, devono essere affissi cartelli "entrata" e "uscita" sulle transenne collocate davanti e parallelamente ad ogni posteggio.

**3) Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili**

I varchi di accesso ed il varco di uscita dell'area del mercato contadino devono essere presidiati da personale incaricato dall'organizzatore in modo da garantirne il corretto utilizzo da parte del pubblico.

**4) Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti**

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.



Tutto il personale che effettua operazioni di vendita deve essere dotato di mascherina ed utilizzarla per tutta la durata del mercato, comprese le operazioni di carico e scarico.  
Gli utenti per accedere al mercato devono indossare la mascherina.

**5) Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento**

**Messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;**

Tutti i posteggi devono essere dotati di almeno due dispenser per la disinfezione delle mani, di cui uno per il personale che effettua le operazioni di vendita ed uno per la clientela collocato accanto ai sistemi di pagamento.

**6) Informazioni alla clientela sulle disposizioni vigenti mediante l'affissione di cartelli in posizione ben visibile all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili delle aree mercatali: posizionamento di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti e per garantire il distanziamento**

Nei pressi del varco di ingresso devono essere esposti in modo ben visibile cartelli informativi con testo in lingua italiana ed inglese sui comportamenti da tenere nell'area mercatale.

**7) Gli operatori dovranno, comunque, rispettare le altre misure previste dai citati protocolli a carico dei titolari di posteggio:**

- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato;
- uso dei guanti, che può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro, anche dagli altri operatori ed anche nelle operazioni di carico e scarico.

**8) Oltre a quanto previsto dai citati Protocolli, al fine di contrastare il diffondersi dell'epidemia dovuta al virus COVID-19 si ritiene anche di:**

- vietare la modalità self service per l'acquisto di prodotti alimentari;
- obbligo dei banchi che pongono in vendita prodotti alimentari, di dotarsi di un distributore di numeri per le persone che in fila attendono il loro turno.

**III) l'area potrà essere occupata a partire dalle ore 7,00 e dovrà essere completamente sgomberata entro le ore 14,00;**

**B)** di demandare al competente organo gestionale di disporre, con apposito provvedimento, l'approvazione di eventuali modifiche del layout del mercato, nonché l'adozione di eventuali, ulteriori provvedimenti che possano garantire il distanziamento sociale nelle aree mercatali durante le operazioni di vendita;

**C)** in caso di violazione a quanto disposto dalla presente ordinanza, si applicano le sanzioni e le procedure previste dall'art. 4 del D.L. 19/2020 in relazione all'art. 3 del medesimo decreto legge;

**D)** la Polizia Locale e le altre forze di polizia sono incaricate di verificare il rispetto delle misure adottate con la presente ordinanza.

**Si trasmette copia della presente ordinanza a tutti i commercianti che partecipano al mercato contadino del mercoledì**, agli Assessori, al Segretario ed ai dirigenti del Comune di Mirandola, all'Ausl – Dipartimento Salute Pubblica di Modena, alla Prefettura di Modena, all'Agenzia Regionale per la Protezione Civile e la Sicurezza Territoriale di Bologna, alla Regione Emilia Romagna, al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Mirandola, alla Tenenza di Finanza di Mirandola, alla stazione dei Carabinieri di Mirandola, alla stazione della Polizia Stradale di Mirandola ed al Comando della Polizia Locale dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, per Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.



**COMUNE  
DI  
MIRANDOLA**  
Provincia di Modena

quanto di rispettiva competenza.

Si dispone altresì la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune, oltre alla più ampia diffusione attraverso i mezzi di comunicazione a disposizione dell'Ente.

**IL SINDACO  
AVV. ALBERTO GRECO**

*(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti.  
D.Lgs 82/2005)*